BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 09:07:54 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:29:24 UTC

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2026
409/2026/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DEGLI ATEM AGGREGATI CREMONA 2 - CENTRO E CREMONA 3 - SUD

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1406ª riunione del 3 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n 116;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del "Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale" come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Gare Gas);
- la deliberazione dell'Autorità del 25 novembre 2025, 515/2025/R/gas, recante "Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale per i comuni degli Atem aggregati Cremona 2 - Centro e Cremona 3 – Sud;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);
- la determinazione del Direttore della Direzione DSME 19 settembre 2024, n. 4/2024 (di seguito: determinazione DSME 4/2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13; in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;

- qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;

- la legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, disponendo che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti, possano essere alienati al valore industriale residuo (VIR) risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità;
- l'Autorità, allo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti di verifica dei procedimenti in corso e di prevedere modalità di verifica più snelle per i nuovi procedimenti, con la deliberazione 296/2024/R/gas, ha riformato, semplificandolo, il Testo Integrato Gare Gas e ha previsto tra l'altro, la revisione metodologica del test "Analisi per indici" per i Procedimenti in corso, per i Nuovi procedimenti VIR-RAB e per i Nuovi procedimenti unificati, procedimenti definiti all'articolo 1 del medesimo Testo Integrato;
- per i procedimenti in corso, la deliberazione 296/2024/R/gas, in particolare, contiene le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale (Sezione 4 del Titolo I del Testo Integrato Gas);
- la determinazione DSME 4/2024 stabilisce la metodologia di effettuazione dell'analisi per indici di cui alla deliberazione 296/2024/R/gas, di determinazione dei valori degli indici, nonché del loro aggiornamento;
- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede inoltre che l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici, resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata;
- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi, l'articolo 33, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- in data 13 aprile 2026 (prot. Autorità 27118 di pari data), la Provincia di Cremona, stazione appaltante degli Atem aggregati Cremona 2 - Centro e Cremona 3 - Sud (di seguito: stazione appaltante) ha inviato la documentazione inerente alle porzioni di rete di proprietà dei comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bordolano, Calvatone, Capergnanica, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casalmorano, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia De' Botti, Corte De' Frati, Credera Rubbiano, Crotta D'Adda, Cumignano Sul Naviglio, Derovere, Fiesco, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre De' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese Ed Uniti, Isola Dovarese, Madignano, Martignana Di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo Ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena-Drizzona, Pieve D'olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio Ed Uniti, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Rivarolo Del Re ed Uniti, Robecco D'oglio, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa D'oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Ticengo, Torricella del Pizzo, Trigolo, Vescovato, Voltido, ricadenti nel regime semplificato individuale per comune, che presentano uno scostamento VIR-RAB superiore al 10%, che hanno manifestato la volontà di alienare le reti di proprietà in sede di gara;
- si tratta di Procedimento in corso, a cui si applica quanto previsto dalla deliberazione 296/2024/R/gas.

RITENUTO CHE:

- per i comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bordolano, Calvatone, Capergnanica, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casalmorano, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia De' Botti, Corte De' Frati, Credera Rubbiano, Crotta D'Adda, Cumignano Sul Naviglio, Derovere, Fiesco, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre De' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese Ed

Uniti, Isola Dovarese, Madignano, Martignana Di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo Ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena-Drizzona, Pieve D'olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio Ed Uniti, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Rivarolo Del Re ed Uniti, Robecco D'oglio, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa D'oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Ticengo, Torricella del Pizzo, Trigolo, Vescovato, Voltido, l'esito della verifica di formale completezza (articoli 19 e 20 del Testo Integrato Gare Gas) della documentazione sopra richiamata ha fornito esito positivo.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bordolano, Calvatone, Capergnanica, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casalmorano, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia De' Botti, Corte De' Frati, Credera Rubbiano, Crotta D'Adda, Cumignano Sul Naviglio, Derovere, Fiesco, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre De' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese Ed Uniti, Isola Dovarese, Madignano, Martignana Di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo Ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena-Drizzona, Pieve D'olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio Ed Uniti, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Rivarolo Del Re ed Uniti, Robecco D'oglio, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa D'oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Ticengo, Torricella del Pizzo, Trigolo, Vescovato, Voltido risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 33, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bordolano, Calvatone, Capergnanica, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casalmorano, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia De' Botti, Corte De' Frati, Credera Rubbiano, Crotta D'Adda, Cumignano Sul Naviglio, Derovere, Fiesco, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre De' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese Ed Uniti, Isola Dovarese, Madignano, Martignana Di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo

Ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena-Drizzona, Pieve D'olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio Ed Uniti, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Rivarolo Del Re ed Uniti, Robecco D'oglio, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa D'oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Ticengo, Torricella del Pizzo, Trigolo, Vescovato, Voltido, trasmessi dalla stazione appaltante dell'Atem Cremona 2 - Centro e Cremona 3 - Sud, con la comunicazione di cui in premessa;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Cremona 2 - Centro e Cremona 3 - Sud;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua